



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
IL DIRETTORE GENERALE

di concerto con il

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE, IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;

CONSIDERATE in particolare le previsioni dell’articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n.257/2016, secondo cui:

- “1. *Le opere per la realizzazione di infrastrutture di stoccaggio di GNL di capacità uguale o superiore alle 200 tonnellate, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono strategiche ai fini degli obiettivi di cui alla sezione c) dell’allegato III e sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e d’intesa con le regioni interessate, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo le modalità di cui all’articolo 9, commi 4, 6 e 8 e all’articolo 23 del presente decreto.*”;

- “2. *I titolari delle autorizzazioni relative a terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto di cui all’articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono chiedere l’autorizzazione a realizzare le modifiche impiantistiche finalizzate al carico, allo stoccaggio e al successivo scarico su navi o autobotti di parte di GNL non destinato alla rete nazionale di trasporto di gas naturale, nelle modalità di cui al comma 1.*”.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Piano Nazionale per l’Energia e il Clima del 2019, predisposto dal Governo italiano nel dicembre 2019 e la proposta di Piano aggiornato inviata il 19 luglio 2023 alla Commissione europea,



che ribadisce il ruolo essenziale del GNL per la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 18 settembre 2006, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che tra il 1967 e il 1970 è stato costruito a Panigaglia, nel Comune di Portovenere (SP), il primo Terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) italiano. L’impianto nel corso degli anni è stato interessato da diversi interventi di ristrutturazione e, attualmente, è di proprietà della Società GNL Italia S.p.A. – con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7, P.IVA 03231010962 – società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.;

CONSIDERATO che il Terminale di Panigaglia è così autorizzato: (i) massima quantità annua di gas naturale che può essere immessa nella Rete di Trasporto Nazionale pari a 3,5 miliardi di Standard m³ e (ii) capacità di rigassificazione giornaliera massima pari a 17.500 m³ di gas naturale liquefatto;

VISTO il decreto del 3 marzo 2023 con cui la società GNL Italia SpA è stata autorizzata a realizzare il progetto “Integrazione e accorpamento Truck Loading e rifacimento pontile secondario”;

VISTA la nota dell’11 luglio 2022, n. 6067 (prot DG IS n. 22391 del 15.07.2022), con cui la società GNL Italia S.p.A. ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 257/2016, per l’ottenimento dell’autorizzazione a realizzare, presso il Terminale di rigassificazione di Panigaglia, gli interventi proposti per la costruzione e l’esercizio del Progetto “Vessel Reloading”;

CONSIDERATO che l’iniziativa mira ad ampliare i servizi del Terminale di Panigaglia, includendo oltre al servizio di stoccaggio e rigassificazione, anche il servizio di Small Scale LNG da realizzarsi mediante il caricamento di navi metaniere di piccola taglia;

CONSIDERATO che il pontile principale esistente non risulta idoneo per il carico e lo scarico di navi con taglia compresa da 2.000 m³ a 30.000 m³, le opere del progetto “Vessel Reloading” consistono principalmente in: (i) adeguamento del pontile principale mediante l’installazione di ulteriori briccole dotate di opportuni arredi d’ormeggio che consentano l’ormeggio di navi metaniere di capacità compresa tra 2.000 m³ e 30.000 m³ ampliando la flessibilità nell’utilizzo dell’impianto attuale; (ii) modifiche impiantistiche minori con adeguamento del *piping* e relative strutture di supporto per consentire il trasferimento di GNL dalla Sezione di Stoccaggio ai bracci di scarico (Sezione di Ricezione e Trasferimento); (iii) adeguamento dei sistemi elettrici e di strumentazione e controllo e



misura per consentire l'operazione di caricamento di navi metaniere con taglia compresa da 2.000 m³ a 30.000 m³;

CONSIDERATO inoltre che, relativamente al parallelo procedimento sempre riguardante il Terminale di Panigaglia che risultava in corso presso la Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza per l'autorizzazione del progetto "Integrazione e accorpamento Truck Loading e rifacimento pontile secondario", nella relazione tecnica allegata all'istanza dell'11 luglio 2022 è stato dichiarato che *"Il progetto "Truck Loading e Rifacimento Pontile Secondario" e il progetto "Vessel Reloading", oggetto della presente istanza, sono distinti e hanno finalità differenti e verranno realizzati in momenti diversi. Nello Studio Preliminare Ambientale del "Vessel Reloading" (Doc. REL-AMB-E-20000 presentato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA) si è tenuto conto del cumulo degli effetti ambientali relativi all'esercizio dei due progetti."*;

TENUTO CONTO che la Società proponente, oltre alla citata istanza del 11 luglio 2022 per la realizzazione delle suddette modifiche al Terminale, ha anche presentato in data 5 luglio 2022 l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

VISTA la nota n. 25660 del 10 agosto 2022 con la quale la Direzione generale infrastrutture e sicurezza, a seguito della menzionata istanza, ha avviato il relativo procedimento autorizzativo, indicando la conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona e sospendendone al contempo le relative tempistiche in attesa dell'acquisizione delle determinazioni in materia di esclusione dalla VIA, condizione necessaria per la prosecuzione dell'istruttoria;

CONSIDERATO che, nell'ambito del citato avvio del procedimento del 10 agosto 2022, la documentazione di progetto elaborata dalla Società proponente è stata resa disponibile attraverso un link dedicato, chiedendo alle Amministrazioni ed Enti coinvolti di rappresentare l'eventuale necessità (i) di documentazione integrativa nonché (ii) del coinvolgimento di ulteriori soggetti, così da poterli eventualmente convocare nell'ambito della conferenza di servizi;

VISTA la nota n. 23477 del 17 febbraio 2023 con la quale la Direzione generale valutazioni ambientali (VA) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha provveduto a comunicare che in data 6 febbraio 2023 era stato emanato il decreto di esclusione dalla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale n.74 relativo al progetto "Vessel Reloading", reso disponibile sul sito web dello stesso Ministero;

VISTA la nota n. 37095 del 13 marzo 2023 con cui, in considerazione della positiva conclusione dell'endoprocedimento ambientale, la Direzione generale infrastrutture e sicurezza ha comunicato la riattivazione del procedimento concedendo 75 giorni alle Amministrazioni/Enti coinvolti per l'espressione dei pareri di competenza, altresì comunicando che, solo nel caso fossero emersi elementi di complessità durante l'istruttoria, la conferenza di servizi sarebbe divenuta sincrona, con lo svolgimento dell'eventuale riunione in data 5 giugno 2023;

CONSIDERATO che, con la succitata nota di riattivazione del procedimento autorizzativo, la Direzione generale infrastrutture e sicurezza ha, al contempo, provveduto a informare dei pareri nel frattempo trasmessi dalle Amministrazioni/Enti coinvolti, trasmettendone la relativa copia;

VISTA la nota n. 116170 del 17 luglio 2023 con la quale la Direzione generale infrastrutture e sicurezza ha comunicato, in considerazione dei pareri favorevoli acquisiti, tutti trasmessi in allegato alla nota medesima, la chiusura favorevole dell'istruttoria procedimentale, chiedendo contestualmente l'Intesa della Regione Liguria ai fini della conclusione del procedimento autorizzativo;



CONSIDERATO in particolare che, nell'ambito del procedimento autorizzativo, sono stati acquisiti i pareri/note da parte delle seguenti Amministrazioni e Enti, come riportati in dettaglio nella citata nota di chiusura dell'istruttoria procedimentale del 17 luglio 2023, nonché nella presente: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Porti di La Spezia e Marina di Carrara, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Accise – Energie e Alcoli Ufficio Accise sul gas naturale, sull'energia elettrica e tassazione a fini ambientali, Comando Interregionale Marittimo Nord, Aeronautica Militare Comando 1^a Regione Aerea, Comando Interregionale Marittimo Nord - Ufficio Infrastrutture e Demanio Comando Militare Esercito Liguria, Aeronautica Militare, Regione Liguria Vice Direzione Generale Territorio – Servizio Urbanistica – Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo, ADSP del Mar Ligure Orientale - Porti di La Spezia e Marina Di Carrara, Capitaneria di porto La Spezia, Comando Interregionale Marittimo Nord, Comune di Porto Venere, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia;

CONSIDERATO inoltre che l'intervento "Vessel Reloading", come emerge dal parere della Regione Liguria - Servizio Urbanistica - prot. n. 635848 dell'8 giugno 2023 - risulta compatibile con le indicazioni e le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico (P.T.C.P.), conforme con le previsioni e le prescrizioni del P.U.C. del Comune di Porto Venere e del P.R.P. del porto di La Spezia e che quindi l'intervento "Vessel Reloading" non rappresenta una modifica sostanziale del piano regolatore di sistema portuale e di conseguenza non necessita dell'assenso da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che con nota Prot-2023-0635848 dell'8 giugno 2023 la Regione Liguria - Vice Direzione Generale Territorio – Servizio Urbanistica – Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo ha espresso l'assenso al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del Decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la nota Prot-2023-1151748 dell'8 agosto 2023 con cui la Regione Liguria ha trasmesso la Delibera della Giunta regionale n.795 del 4 agosto 2023 di espressione dell'Intesa al progetto;

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni ed Enti interessati nel corso dell'istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che hanno espresso le prescrizioni nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

PRESO ATTO che l'istanza del 11 luglio 2022 presentata dalla Società GNL Italia S.p.A. è finalizzata a ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi e oggetto di valutazione ambientale, fermi restando gli adempimenti in materia di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

VISTE in particolare le determinazioni in materia di esclusione dalla VIA e acquisita l'Intesa della Regione Liguria;

VISTI gli atti d'ufficio,

DECRETA

Art. 1

1. La società GNL Italia S.p.A. - con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7, P.IVA 03231010962 - è autorizzata, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16



dicembre 2016, n. 257, alla realizzazione delle modifiche impiantistiche all'esistente Terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) di Panigaglia per la realizzazione dell'iniziativa "Vessel Reloading", in conformità al progetto presentato (istanza prot. n. 6067 dell'11 luglio 2022) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate in allegato.

2. La presente autorizzazione comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del Decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i..

Art. 2

1. I lavori di realizzazione delle opere autorizzate devono avere inizio entro 12 mesi dalla data di comunicazione del presente decreto e devono concludersi nel loro complesso entro 36 mesi dalla data di avvio lavori, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società GNL Italia S.p.A.. La Società GNL Italia S.p.A. deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio dei lavori al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (DG IS e DG VA), al Ministero delle infrastrutture e trasporti e alla Regione Liguria.

2. La società GNL Italia S.p.A. è tenuta a inviare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (DG IS e DG VA), al Ministero delle infrastrutture e trasporti e alla Regione Liguria, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori, nonché sul rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 3. Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.

3. La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate. Entro sei mesi dalla data di comunicazione del presente decreto la Società GNL Italia S.p.A. è tenuta a depositare presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - DG IS copia del progetto definitivo degli interventi autorizzati con il presente provvedimento.

4. Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d'opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi di realizzazione, la Società GNL Italia S.p.A. dovrà presentare domanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - DG IS per attivare la procedura pertinente.

Art. 3

1. La Società GNL Italia S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in sintesi in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza, e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.

2. A conclusione dei lavori, la Società GNL Italia S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (DG IS e DG VA), al Ministero delle infrastrutture e trasporti e alla Regione Liguria, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e dell'ottemperanza alle prescrizioni. Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.



Art. 4

1. L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia.

Art. 5

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (<http://www.mase.gov.it>).

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Direttore generale infrastrutture e
sicurezza

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

Il Direttore generale per la vigilanza sulle
autorità di sistema portuale, il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne

(Dott.ssa Patrizia Scarchilli)

ALLEGATO – Quadro sinottico delle prescrizioni

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Prescrizioni
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali	Decreto di esclusione dalla VIA n.74 del 6 febbraio 2023 Parere della Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 571 del 10 ottobre 2022	Il provvedimento integrale, comprensivo del parere della Commissione VIA/VAS, e delle prescrizioni è disponibile al seguente link: https://va.mite.gov.it/it-IT/Procedure/Provvedimenti
Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea	Prot. M_D AF8BEBE REG2023 0003142 del 28-04-2023	Nulla Osta all'intervento in oggetto, relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse del medesimo Comando. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146/394/4422 del 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica"
Autorità di Sistema Portuale del Mar	Nota prot DG IS n. 26162 del	In caso di conclusione positiva del procedimento GNL Italia S.p.A. dovrà presentare la documentazione



Ligure Orientale – Porti di La Spezia e Marina di Carrara	19.08.2022	necessaria all'adeguamento della concessione in essere comprensiva della modulistica ministeriale - tramite Do.Ri.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Accise – Energie e Alcoli Ufficio Accise sul gas naturale, sull'energia elettrica e tassazione a fini ambientali	Nota del 24.03.2023 Prot. n. 162945/RU	<p>“[...] si esprime parere favorevole in merito alla realizzazione delle modifiche impiantistiche in oggetto a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di carattere fiscale di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none">- presentazione annuale di un bilancio di materia globale dell'impianto finalizzato al controllo della dichiarazione di consumo a dimostrazione della sostanziale riconciliazione (in termini di massa e di energia) tra le quantità di GNL immesse nel Terminale, come risultanti dalle Dichiarazioni Doganali di importazione presentate dagli Utenti, le quantità di Gas Naturale inviate alla Rete Nazionale, la quantità di LNG estratta per autotrazione come risultanti dalle misurazioni fiscali rilevate, le quantità utilizzate dal rigassificatore medesima per i propri consumi, risultanti dall'apposita stazione di misura, e le differenze di quantità di GNL stoccate a inizio e fine periodo oggetto di bilancio.- installazione di strumenti di misura utilizzati per misurare la quantità di prodotto caricata sulle bettoline rispondenti ai parametri previsti nella disciplina della direttiva MID (per misurazione di liquidi diversi dall'acqua Direttiva 2004/22/CE).- installazione sulle linee di ritorno BOG (Boil Off Gas – Gas Naturale evaporato per usi criogenici) di un sistema di misura di portata in accordo alla Direttiva MID e di campionamento per l'analisi della composizione e delle caratteristiche del fluido. <p>Va da sé che qualora il GNL o il gas naturale ottenuto dalla rigassificazione vengano direttamente destinati ad usi soggetti ad accisa o vengano forniti ad utenti finali, saranno integralmente applicabili le vigenti disposizioni fiscali previste dall'art. 26 del D. Lgs. n. 504/1995.</p> <p>In caso di fornitura ad utenti finali il sistema informativo dovrà trasmettere e storicizzare i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none">- la quantità in massa (espressa in kg) o in volume (espresso in mc) del GNL trasportato o fornito, il rapporto tra il valore della densità del GNL (kg/mc) e il peso specifico (kg/nmc) del gas sviluppato alle condizioni normali di 0°C e 1,01325 bar, che dovranno essere indicati nei documenti di trasporto e di consegna del prodotto e nei documenti commerciali emessi dal fornitore verso il cliente consumatore finale;- il rapporto tra il valore della densità del GNL e il peso specifico, di cui al punto precedente, individua il coefficiente di trasformazione liquido-gas alle condizioni normali di 0°C e 1,01325 bar; - il volume del gas naturale allo stato gassoso alle condizioni normali di 0°C e 1,01325 bar sviluppato dal GNL.”
Comando Interregionale Marittimo Nord -	Nota Prot. MASE n. 59191 del 14.04.2023	“1. In esito a quanto richiesto con la nota in riferimento, si partecipa il parere favorevole di questo Comando Marittimo, atteso che i lavori in progetto saranno realizzati in aree non in uso alla Forza Armata e sufficientemente distanti dalle relative aree



Ufficio Infrastrutture e Demanio		<i>di pertinenza, non comportando, quindi, problematiche di tipo demaniale e/o patrimoniale. 2. Tuttavia, nell'ottica di una maggior tutela della sicurezza delle reti dell'Amministrazione Difesa, si chiede di voler sensibilizzare la ditta che eventualmente dovrà svolgere i lavori ad eseguire, comunque, preventivi rilievi, anche strumentali, nonché adottare ogni precauzione possibile al riguardo."</i>
Regione Liguria Vice Direzione Generale Territorio – Servizio Urbanistica – Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo	Nota Prot-2023-0635848 dell'8/06/2023	<i>Determinazione di assenso che prevede "sotto il profilo urbanistico e pianificatorio l'attestazione della conformità urbanistica e territoriale dell'intervento di cui trattasi; - sotto il profilo paesaggistico, assenso al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del richiamato D.Lgs. n. 42/2004 s. m. e i. In relazione alle caratteristiche ed alla natura degli interventi previsti, in rapporto al particolare contesto industriale della zona, eventuali limitati discostamenti planimetrici delle nuove opere, non superiori a 50 (centimetri) cm, nonché contenute modifiche sotto il profilo planoaltimetrico ricomprese entro il limite del 5%, di quanto in oggi ritenuto assentibile, sono da intendersi già autorizzati ai fini paesaggistici. L'autorizzazione ha efficacia per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento finale, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Scaduto il suddetto termine senza che i lavori autorizzati siano stati conclusi, per l'esecuzione delle opere a completamento degli stessi dovrà essere acquisita una nuova autorizzazione paesaggistica. Resta fermo che in caso di varianti da apportare al progetto originariamente autorizzato, che eccedano i limiti di cui sopra, sarà necessario acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica ex art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 s. m. e i. La Regione verifica la conformità delle opere eseguite rispetto all'autorizzazione come sopra rilasciata secondo le modalità indicate nell'articolo 8, comma 4, della L.R. 13/2014 s. m. e i.; in particolare il titolare della presente autorizzazione paesaggistica, la Società GNL ITALIA S.p.A., (a seguito dell'ultimazione dei lavori e contestualmente all'avvio dei procedimenti relativi all'agibilità e/o al collaudo finale o ancora alla comunicazione di fine lavori) deve trasmettere al Settore Regionale Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo la dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto autorizzato ed alle eventuali prescrizioni imposte, corredata di documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle opere medesime, riportante la data di riferimento. "</i>
ADSP del Mar Ligure Orientale - Porti di La Spezia e Marina Di Carrara	Prot. n. 2022 / 20161 del 19/08/2022	In caso di conclusione positiva del procedimento GNL Italia S.p.A. dovrà presentare la documentazione necessaria all'adeguamento della concessione marittima in essere comprensiva della modulistica ministeriale - tramite Do.Ri.



<p>Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Capitaneria di Porto La Spezia Servizio: Sicurezza Della Navigazione e Portuale Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale</p>	<p>M_INF-CPSP.REGISTRO UFFICIALE.U.0022178.del 09-05-2023</p>	<p><i>“[...]Per quanto di competenza della scrivente, non si rilevano elementi ostativi ai fini della sicurezza della navigazione e di maritime security. Ai fini della tutela ambientale del sito e coerentemente con il progetto di riqualificazione dell’area in parola, si ritiene necessario prevedere la bonifica dei fondali dai precedenti corpi morti, detriti ovvero qualsiasi altro tipo di rifiuto presente nell’area oggetto dell’intervento. Resta inteso che l’intervento in questione dovrà essere soggetto alle eventuali altre autorizzazioni/pareri/nulla osta previsti dalle vigenti normative di competenza di altri Enti/Amministrazioni e dovrà essere eseguito in sicurezza evitando qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare.”</i></p>
<p>Comune di Porto Venere – Area Edilizia, Urbanistica, Demanio, Commercio, Suap</p>	<p>Prot._Par 0007122 del 22/05/2023</p>	<p><i>“Parere Ufficio Parco - [...] si esprime parere di screening POSITIVO, con le seguenti indicazioni: - durante la fase di cantiere adottare ogni accorgimento per evitare ogni possibile rischio di perdite accidentali di carburante, lubrificanti o qualsiasi sostanza e materiale di rifiuto. Per le verifiche di efficienza delle indicazioni di cui sopra dovrà essere prodotta idonea documentazione (documentazione fotografica, eventuali formulari smaltimento materiali, ecc.) da conservare in cantiere e da esibire su richiesta dell’autorità competente per la valutazione di incidenza e/o durante le eventuali visite di controllo e monitoraggio. Si comunica che la procedura di screening si conclude POSITIVAMENTE senza necessità di valutazione appropriata, avendo riscontrato incidenza non significativa sul sito di interesse comunitario IT 1345005 “Portovenere – Riomaggiore – San Benedetto”, nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra.”</i></p>